

DMO PIEMONTE SCRL

Sede legale in Torino, Via Bertola N. 34

Capitale sociale Euro 200.000,00 i.v.

Codice fiscale e P.IVA 09693360019

RELAZIONE UNITARIA DEL SINDACO UNICO ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Ai Soci della Società DMO PIEMONTE S.C.R.L.

Premessa

Lo scrivente Sindaco unico è stato nominato con delibera dell'Assemblea dei Soci del 26 Giugno 2020 e rimarrà in carica per un triennio, fino all'approvazione del Bilancio al 31/12/2022.

Il Sindaco unico, nell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020, ha svolto sia le funzioni previste dagli Artt. 2403 e ss. c.c. sia quelle previste dall'Art. 2477 c.c..

La presente Relazione unitaria contiene:

- Nella sezione A) la *“Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, N. 39”*;
- Nella sezione B) la *“Relazione ai sensi dell'art. 2429, comma 2, c.c.”*.

A) Relazione del Revisore indipendente ai sensi dell'Art. 14 del D.Lgs. 27/01/ 2010, N. 39

Relazione sulla revisione contabile del Bilancio d'esercizio

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato Bilancio d'esercizio della Società DMO Piemonte Scrl, costituito dallo stato patrimoniale al 31 Dicembre 2020, dal conto economico, dalla Nota integrativa e dalla Relazione sul governo societario.



A mio giudizio, il Bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società al 31 Dicembre 2020, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del Bilancio d'esercizio* della presente Relazione. Sono indipendente rispetto alla Società, in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del Bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Responsabilità degli Amministratori e del Sindaco unico per il Bilancio d'esercizio

Gli Amministratori sono responsabili per la redazione del Bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un Bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli Amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del Bilancio d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli Amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del Bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Società o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Sindaco unico ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Società.

Responsabilità del Revisore per la revisione contabile del Bilancio d'esercizio.



I miei obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una Relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del Bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale e ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- Ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- Ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della società;
- Ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, inclusa la relativa informativa;
- Sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli Amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella Relazione di revisione sulla relativa informativa di Bilancio, ovvero, qualora

tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente Relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- Ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del Bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il Bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- Ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli Amministratori della DMO Piemonte S.c.r.l. sono responsabili per la predisposizione della Relazione sul governo societario al 31 Dicembre 2020 – ex Art. 6 D.Lgs 19/08/2016 N. 175 - incluse la sua coerenza con il relativo Bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto, con gli opportuni adattamenti, le procedure indicate nel principio di revisione SA Italia n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della Relazione sul governo societario con il Bilancio d'esercizio della DMO Piemonte S.c.r.l. al 31 Dicembre 2020 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la Relazione sul governo societario è coerente con il Bilancio d'esercizio della DMO Piemonte S.c.r.l. al 31 Dicembre 2020 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

B) Relazione sull'attività di vigilanza ai sensi dell'Art. 2429, comma 2, c.c.

Nel corso dell'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020 la mia attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle Norme di comportamento del collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

B1) Attività di vigilanza ai sensi degli Artt. 2403 e ss. c.c.

Ho vigilato sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Ho partecipato alle assemblee dei soci e mi sono incontrato ripetutamente con l'Amministratore unico della Società e, sulla base delle informazioni disponibili, non ho rilevato violazioni della legge e dello statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Ho acquisito dall'Amministratore unico, anche durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e, in base alle informazioni acquisite, non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito informazioni dall'Organismo di vigilanza e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano essere evidenziate nella presente Relazione.

Ho acquisito conoscenza e ho vigilato sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, anche in funzione della rilevazione tempestiva di situazioni di crisi o di perdita della continuità, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni e a tale riguardo non ho osservazioni particolari da riferire.

Ho acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di mia competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, non ho osservazioni particolari da riferire.

Con riferimento all'obbligo di predisporre specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale - ex Art. 6, comma 2 e Art. 14, comma 2 del D.Lgs 175/2016 - ho accertato che la Società, seguendo le indicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, ha individuato sintetici e prospettici indicatori della crisi la cui applicazione non evidenzia situazioni di rischio.

Non sono pervenute denunce dai soci ex Art. 2408 c.c..

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Sindaco unico pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente Relazione.

B2) Osservazioni in ordine al Bilancio d'esercizio

Per quanto a mia conoscenza, l'Organo amministrativo nella Redazione del Bilancio, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'Art. 2423, comma 5, c.c..

In considerazione della deroga contenuta nell'Art. 3 del DL 183 del 31/12/2020, l'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è stata convocata entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Nel corso dell'esercizio non sono stati iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale nuovi costi di impianto e di ampliamento né costi di sviluppo né valori di avviamento.

I risultati della revisione legale del Bilancio da me svolta sono contenuti nella sezione A) della presente Relazione.

B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del Bilancio

Considerando le risultanze dell'attività da me svolta il Sindaco unico propone ai soci di approvare il Bilancio d'esercizio chiuso al 31 Dicembre 2020, così come redatto dall'Organo amministrativo.

Il Sindaco unico concorda con la proposta di destinazione del risultato d'esercizio fatta dall'Organo amministrativo in Nota integrativa.

Torino, 07 Aprile 2021

Il Sindaco unico

Dott. Stefano Rigon

